



Copia

# COMUNE DI CASELETTE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4

### OGGETTO:

**IMPOSTA COMUNALE UNICA (I.U.C.) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE SERVIZI DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI "TASI" - ANNO 2018.**

L'anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di febbraio alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari del Palazzo Comunale, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

| Cognome e Nome                               | Presente |
|--|----------|
| 1. BANCHIERI Pacifico - Sindaco              | Sì       |
| 2. MOTRASSINO Giorgio - Vice Sindaco         | Sì       |
| 3. RIGOLETTI Roberto - Assessore             | Sì       |
| 4. OSSOLA Beatrice - Consigliere             | Sì       |
| 5. SPATOLA Jacopo Simone Diego - Consigliere | Sì       |
| 6. GALLICCHIO Simona - Consigliere           | Sì       |
| 7. SERENO Carla - Consigliere                | Sì       |
| 8. AMADIO Daniele - Consigliere              | Sì       |
| 9. MEINARDI Davide - Consigliere             | Sì       |
| 10. BORELLO RUBEN - Consigliere              | Sì       |
| 11. GAUDENZI Laura - Consigliere             | Sì       |
| Totale Presenti:                             | 11       |
| Totale Assenti:                              | 0        |

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Alberto CANE.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BANCHIERI Pacifico nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO:

**IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC) – DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE SERVIZI DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI "TASI" – ANNO 2018.**

**IL SINDACO**

VISTO l'art.1, comma 639, della Legge n. 147 del 27/12/2013, modificato con l'art. 1 comma 14 lettera a) della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016):

"E' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, **escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate delle categorie catastali A/1, A/8, A/9**, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.";

VISTO in particolare il rinnovato comma 669 della citata norma, che testualmente recita:

*"Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9";*

VISTO il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014) e l'art. 1 del D.L. 6 marzo 2014 n.16 convertito in L. n.68 del 02/05/2014, in merito alle disposizioni relative alla determinazione delle aliquote, anche in riferimento al cumulo tra quelle dell'IMU e quelle della Tasi;

VISTO l'art. 1, commi 676-678, della Legge di Stabilità 2014 (Legge 147/2013), come modificati dal Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con Legge 2 maggio 2014 n. 68, dall'art. 1, comma 679, lett. a) e b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dall'art. 1, commi 14, lett. c) e 54 della Legge 28 dicembre 2015, n.208, che, in ordine alla TASI stabiliscono le diverse tipologie di aliquote e detrazioni, che possono essere oggetto di modifica da parte del Comune;

VISTO l'art. 1, comma 28, della Legge di Stabilità 2016 (Legge 208/2015) che in ordine alla maggiorazione TASI di cui al citato comma 677 della Legge di Stabilità 2014 (Legge 147/2013), recita:

*«28. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015.»;*

PRESO ATTO CHE

- l'art. 1, comma 26 della citata L. 208/2015 così come modificato dall'art. 1 comma 42 lett. a) della Legge 11/12/2016 n. 232 (Legge di bilancio 2017) per gli anni 2016 e 2017, e l'art. 1, comma 37 lett. a) della Legge 27/12/2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018) per gli anni 2017 e 2018, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, sospendono l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli Enti Locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli Enti Locali con Legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;
- la sospensione non si applica alla tassa rifiuti (TARI) di cui all'art.1, comma 639 della Legge 147/2013, né agli Enti Locali che deliberano il predissesto o il dissesto finanziario;

VISTA altresì la delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 31/03/2016 con la quale si stabilivano le aliquote Tasi per l'anno 2016;

VISTI gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

VISTO il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTO l'art. 1 comma 14 lettera a) della Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) con cui vengono escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate delle categorie catastali A/1, A/8, A/9;

DATO ATTO altresì che le aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributi servizi indivisibili) della IUC, con decorrenza dal 01/01/2018 e valide per il 2018 sono invariate rispetto agli anni 2016 – 2017 e più precisamente:

- ALIQUOTA 2,5 per mille per l'abitazione principale, esclusivamente per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/6, C/2 e C/7), ma che per effetto di quanto stabilito al punto precedente dalla vigente normativa non si procederà alla tassazione degli immobili oggetto della norma;

DATO ATTO pertanto che si ritiene di procedere ad individuare i servizi indivisibili, alla cui copertura la Tasi è diretta;

RICHIAMATI i Decreti del Ministero dell'Interno:

- del 29/11/2017, ai sensi del quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018 è stato prorogato al 28 febbraio 2018;
- del 09/02/2018, ai sensi del quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018 è stato prorogato al 31 marzo 2018;

VISTO l'art.13, comma 13 bis del D.L N. 201/2011 così come modificato dall'art. 10, comma 4, lett. a) del D.L. 08/04/2013, n. 35, convertito in Legge 06/06/2013, n. 64 che subordina l'efficacia costitutiva delle delibere di approvazione delle aliquote, delle detrazioni e dei regolamenti all'invio esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nella apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e ne stabilisce la decorrenza dalla data di pubblicazione nel sito del MEF;

CONSIDERATO che l'art. 13 commi 6 e 7 del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011 pone in capo al Consiglio Comunale la competenza a deliberare intorno alle aliquote del tributo in discussione, in chiara deroga rispetto al combinato disposto degli artt. 42 e 48 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

RILEVATO per tanto che le aliquote TASI anno 2018 non subiranno alcuna variazione rispetto all'anno precedente;

## **PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE**

*Per i motivi in narrativa espressi che qui integralmente si intendono riportati*

1)- DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2)- DI PROPORRE al Consiglio Comunale di prendere atto:

- dell'art. 1 comma 14 lettera a) della Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) con cui vengono escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate delle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
- che le aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributi servizi indivisibili) della IUC, con decorrenza dal 01/01/2018 e valide per il 2018 sono invariate rispetto al 2017 e più precisamente:
  - ALIQUOTA 2,5 per mille per l'abitazione principale, esclusivamente per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/6, C/2 e C/7);

3)- DI DARE ATTO che per l'anno 2018 non vengono applicate detrazioni;

4)- DI INDIVIDUARE i servizi indivisibili, alla cui copertura la TASI è diretta, secondo i seguenti criteri:

- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
- servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- non essendo remunerati (nemmeno indirettamente) dall'utenza, sono evidentemente rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali;

5)- DI INDIVIDUARE, pertanto, che i servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta sono i seguenti:

|   |                            |
|---|----------------------------|
| 1) Ordine pubblico e sicurezza                  | € 57.615,00                |
| 2) Viabilità ed infrastrutture stradali         | € 97.500,00                |
| 3) Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | € 20.500,00                |
| 4) Urbanistica e assetto del territorio         | € 8.500,00                 |
| 5) Anagrafe e stato civile                      | € 45.191,00                |
| 6) Biblioteca e servizi culturali               | € 53.450,00                |
| 7) Servizi cimiteriali                          | € 18.600,00                |
| 8) Interventi sociali                           | € 44.644,00                |
| <b><u>Totale costi</u></b>                      | <b><u>€ 346.000,00</u></b> |

6)- DI PUBBLICARE il presente atto per via telematica, mediante inserimento del testo nella apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.

Determinazioni aliquote tasi 2018/DEL CC

Visto il parere sulla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i;

Caselette, 20/02/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to: MILETTO Rag. Marco

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012 convertito in L. 213/2012;

Sentita la relazione del Vice Sindaco Sig. Motrassino Giorgio;

Visto lo Statuto approvato con atto consiliare n. 22 del 11/06/1991 e sue modifiche;

Successivamente, su proposta del Presidente, con voto separato, espresso in forma palese che sortisce il seguente esito:

|                      |  |
|----------------------|--|
| Consiglieri presenti | 11   |
| Consiglieri votanti  | 8  |
| Astenuti             | 3 (Meinardi Davide, Borello Ruben, Gaudenzi Laura) |
| Voti favorevoli      | 8  |
| Voti contrari        | ==   |

## **DELIBERA**

Di approvare la proposta di deliberazione di cui trattasi come sopra descritta.

Del che si è redatto il presente verbale

**IL SINDACO**

F.to: BANCHIERI Pacifico

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to: Dott. Alberto CANE

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 01/03/2018 (Art. 124 D.lgs. 267/2000 ss.mm.ii.)

Caselette , lì 01/03/2018

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to: Dott. Alberto CANE

**CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, come prescritto dall'art. 124, comma 1. Del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 ss.mm.ii., senza reclami

Caselette, lì \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to: Dott. Alberto CANE

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione:

[     ] è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 134, comma 3° del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.

[     ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.

Caselette, lì \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to: Dott. Alberto CANE